# LEGGE 29 luglio 2024 , n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (24G00123)

Vigente al : 6-8-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

**1.** Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**2.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

alla lettera c), la parola: «Enti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «enti», la parola: «Federazioni» è sostituita dalla seguente: «federazioni» e la parola: «Discipline» è sostituita dalla seguente: «discipline»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) all'ottavo periodo, le parole: "I soggetti di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'undicesimo periodo"»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento e al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «All'articolo 14, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 14 del»;

alla lettera a):

il numero 1) è soppresso;

al numero 2), le parole: «dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo periodo è sostituito dai seguenti:», le parole: «durata superiore a due anni e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «durata pari o superiore a due anni e un giorno» e le parole: «o commissariamento non interrompe» sono sostituite dalle seguenti: «o commissariamento, non interrompe»;

alla lettera b), la parola: «Enti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «enti».